

Domenica, 19 Febbraio 2012 | Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia

username password [?](#)

Diventa Mediatore Civile

Iscriviti al Corso per Mediatori
Legalmente Riconosciuto. Info ora!

www.mediatoriconciliatori.it

Studiare o Lavorare?

Oggi non devi scegliere più. Contattaci
Ora!

www.laurea.cepuonline.it

Annunci Google

IMMIGRAZIONE.biz

IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande e Risposte](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)

Sentenza n. 1551 del 15 febbraio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Trasferimento in Grecia quale Stato competente a decidere sulla domanda di protezione internazionale



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6568 del 2010, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Precenzano, con domicilio eletto presso Francesco Precenzano in Roma, via Valadier, 39;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento del Ministero dell'Interno prot. n. 113657 del 2.4.2010, notificato il 30.6.2010 con il quale si dispone il trasferimento del ricorrente in Grecia, quale Stato competente a decidere sulla domanda di protezione internazionale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2012 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, cittadino dell'Afghanistan, in data 8 ottobre 2009 ha presentato in Italia domanda diretta al riconoscimento della protezione internazionale.

L'Amministrazione ha verificato - attraverso il riscontro delle impronte digitali nel sistema EURODAC - che lo stesso ricorrente aveva varcato illegalmente la frontiera italiana in provenienza dalla Grecia; l'Unità Dublino - ufficio preposto all'espletamento delle procedure dirette a determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo ai sensi del Reg. n. 343/2003 - ha inviato alla Grecia in data 18 febbraio 2010 la richiesta di presa in carico ai sensi dell'art. 10.1 del Reg. n. 343/2003.

Rilevata l'accettazione implicita della Grecia, in base all'art. 18.7 del Reg. CE 343/2003, l'Unità Dublino, ritenendo la Grecia un paese terzo sicuro e non ravvisando motivi che avrebbero potuto indurre l'Italia ad assumere la competenza ai sensi dell'art. 3.2 del Regolamento Dublino II, con provvedimento del 2 aprile 2010, ha disposto il trasferimento in Grecia del ricorrente per la disamina della sua domanda di protezione.

Lamenta il ricorrente la violazione e falsa applicazione dell'art. 3.2 del Reg. CE n. 343/03.

La censura è fondata.

L'Amministrazione, infatti, nel provvedimento impugnato si è limitata ad affermare che la Grecia è un paese terzo sicuro e che non si ravvisano particolari motivi che potrebbero indurre l'Italia ad assumere la competenza ai sensi dell'art. 3 c. 2 del regolamento CE 343/2003 (cd. Regolamento Dublino), non tenendo conto della notoria situazione in cui versano i richiedenti protezione internazionale in Grecia.

Il Collegio ha più volte richiamato nella propria giurisprudenza in materia i documenti dell'UNCHR di raccomandazioni del dicembre 2009, del 15 aprile 2008, ed, in precedenza, del 9 luglio 2007 con i quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha espresso la propria preoccupazione per le difficoltà che i richiedenti asilo incontrano in Grecia nell'accesso e nel godimento di una protezione effettiva, in linea con gli standard internazionali ed europei ed ha raccomandato espressamente ai Governi di non rinviare in Grecia i richiedenti asilo in applicazione del regolamento Dublino fino ad ulteriore avviso, raccomandando, invece, "l'applicazione dell'art. 3 (2) del regolamento Dublino, che permette agli Stati di esaminare una richiesta di asilo anche quando questo esame non sarebbe di propria competenza secondo i criteri stabiliti dal regolamento stesso".

Sebbene la Grecia abbia successivamente ratificato e recepito sia la "Direttiva procedure" ([2005/85/CE](#)) l'11/7/08, la "Direttiva qualifiche" ([2004/83/CE](#)) il 30/7/07 e la "Direttiva accoglienza" ([2003/9/CE](#)) il 13/11/07 e dal luglio del 2008 non applichi più il diniego automatico alle procedure d'asilo cosiddette "interrotte", la situazione in cui versano i richiedenti asilo in Grecia è soltanto migliorata ma non è ancora equiparabile a quella esistente negli altri paesi europei come emerge chiaramente dalla disamina della raccomandazione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati del dicembre 2009 (successiva al recepimento delle direttive comunitarie) con la quale l'Alto Commissariato ha dichiarato di "continuare ad opporsi ai trasferimenti verso la Grecia ai sensi del Regolamento Dublino II" in considerazione dei problemi osservati nella procedura di asilo greca, che le stesse Autorità greche riconoscono".

Infatti, l'adeguamento normativo alle direttive comunitarie da parte dello Stato greco, non comporta automaticamente la cessazione dei gravi problemi che incontrano in Grecia i richiedenti asilo, attestati da organismi internazionali quali l'Alto Commissario Onu per i Rifugiati anche di recente; la criticità del cosiddetto "Sistema Dublino" è notoria in quanto denunciata non soltanto da organizzazioni quali Amnesty International ma anche dal Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa Hammarberg dinanzi alla Corte di Strasburgo nell'udienza tenutasi a settembre 2010 sul ricorso riguardante un richiedente asilo afgano rinvio in Grecia dal Belgio (caso M.S.S. c/ Belgio e Grecia) conclusosi poi con la sentenza del 21 gennaio 2011 che ha condannato il Belgio e la Grecia per la violazione degli artt. 3 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo.

Risulta al Collegio, che il Commissario del Consiglio d'Europa, dopo aver effettuato visite in Grecia dall'8 al 10 dicembre 2008 e dall'8 al 10 febbraio 2010, e dopo aver regolarmente monitorato la situazione nel paese, - pur apprezzando lo sforzo del governo greco per modificare il sistema di tutela dei rifugiati e porre rimedio alle sue gravi carenze strutturali -, ha osservato che le attuali disposizioni legislative e le prassi seguite in Grecia in materia di asilo non sono conformi alle norme internazionali ed europee in materia di garanzia dei diritti umani, in quanto i richiedenti asilo continuano ad affrontare enormi difficoltà in Grecia per avere accesso alla procedura di domanda di asilo e non godono sempre delle garanzie basilari, quali l'assistenza di un interprete e la consulenza legale. Inoltre, le vie di ricorso di cui dispongono attualmente per contestare il rifiuto della domanda di asilo non possono essere considerate effettive ed i richiedenti asilo trasferiti verso la Grecia rischiano di essere rinviiati verso paesi pericolosi per la loro incolumità, mentre le condizioni di accoglienza in Grecia sono lungi dall'essere soddisfacenti.

Lo stesso Commissario ha rilevato la criticità del Regolamento Dublino II, in quanto la sua applicazione

ha come conseguenza che alcuni paesi devono trattare un numero di domande di asilo che supera le loro capacità ed ha prospettato la possibilità alla Commissione europea di istituire un meccanismo volto a sospendere i trasferimenti e ad alleviare sul breve periodo i problemi degli Stati particolarmente sollecitati ai sensi del Regolamento di Dublino.

La Corte Europea dei diritti dell'Uomo ha così accolto il ricorso proposto dal cittadino afgano ed ha condannato sia il Belgio che la Grecia per violazione dell'art. 3 (divieto di trattamento inumano e degradante) e dell'art. 13 (diritto ad un rimedio effettivo) della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo.

La Corte ha ritenuto lo Stato Greco responsabile della violazione delle suddette disposizioni, poiché i richiedenti asilo in quello Stato non trovano adeguata tutela nell'accesso alle misure di protezione internazionale e sono sottoposti a trattamenti degradanti per la dignità umana; lo Stato Belga è stato ritenuto anch'esso responsabile per aver trasferito il cittadino afgano in applicazione del Regolamento Dublino II, pur essendo edotto della situazione nella quale versano i richiedenti asilo in quello Stato.

Risulta quindi al Collegio, che dopo l'udienza dinanzi alla Corte di Strasburgo relativa al caso M.S.S./Belgio e Grecia alcuni Paesi membri abbiano sospeso i trasferimenti in Grecia dei richiedenti asilo applicando la clausola di sovranità (il Belgio dal 10 ottobre 2010, la Norvegia dal 15 ottobre 2010, la Gran Bretagna dal 17 settembre 2010, l'Olanda dagli inizi di ottobre; la Germania per un anno).

Alla stregua di questi presupposti ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato sia viziato per difetto di istruttoria – in relazione alla reale situazione in cui versano i richiedenti asilo in Grecia anche dopo il recepimento delle direttive comunitarie – sia per carenza di motivazione, in quanto il mancato ricorso alla clausola di sovranità di cui all'art. 3.2 del Reg. CE 343/03 non appare adeguatamente giustificato tenuto conto di quanto rappresentato da tempo da parte di organismi internazionali quali l'UNCHR e poi rilevato dalla stessa Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con la sentenza del 21 gennaio 2011 che – benché adottata in data successiva al provvedimento impugnato – si limita a fotografare una situazione di fatto esistente da molto tempo prima.

Il ricorso deve essere pertanto accolto ed il provvedimento impugnato deve essere quindi annullato.

Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto **annulla** il provvedimento impugnato.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Mercoledì, 15 Febbraio 2012

Avvocato del Lavoro StudioLegaleFatone.it
Cause Lavoro senza Anticipo. Richiedi Parere
on line

Saldo e stralcio debiti www.assistenzadebiti.it
I nostri Avvocati ti aiuteranno a ridurre i debiti
finanziari

Fisco www.AgenziaDebiti.it/Opposizioni
Come evitare che il Fisco possa portarti Via i tuoi
Beni

Ricorso Equitalia www.ricorsoequitalia.com
Fai ricorso con noi da Eur 59,00 Facile, Veloce e
Garantito

Annunci Google

News



[Rapporto sull'integrazione, prima su tutte è il Friuli Venezia-Giulia](#)

Il Friuli Venezia-Giulia si conferma come la Regione che in termini di inserimento socio-occupazionale eccelle su tutte ...

[Leggi tutto »](#)

[Primo marzo 2012, sarà ancora sciopero degli immigrati](#)

La data del primo marzo è diventata ormai un punto cruciale per manifestare contro il " razzismo istituzionale della ...

[Leggi tutto »](#)

[Aumentate in Europa le domande di asilo](#)

Le richieste di asilo sono aumentate nell'Unione europea: nel secondo trimestre 2011 sono state quasi 69 mila, ...

[Leggi tutto »](#)

[Crisi economica, il 44% degli stranieri ha lavoro fisso](#)

Della profonda crisi economica non sembrano risentirne gli immigrati che da un'analisi della Leggi tutto »

[Lega, anche in Italia sito web anti-immigrati](#)

C'erano state già tantissime polemiche sull'apertura del sito-bacheca anti-immigrati del partito olandese Pw, guidato ...

[Leggi tutto »](#)

[Il Presidente della Commissione per le Migrazioni chiede il miglioramento della direttiva sul ricongiungimento familiare UE](#)

"Il ricongiungimento familiare è un elemento importante del diritto alla vita familiare e una parte essenziale del ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenere la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)
- 9. [Turismo](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)



Help.Immigrazione

- > [Sono una cittadina ucraina ...](#)
- > [Sono un cittadino marocchino...](#)
- > [Sono una lavoratrice ...](#)
- > [Sono una lavoratrice ...](#)
- > [Se assumo una persona ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Annrofondimenti

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)



Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2012 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#)

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891